Genova, 28 Maggio 2025

Prot. 579/2025/s

Spett.le
Asl2- Savonese
Ufficio Protocollo **pec: protocollo@pec.asl2.liguria.it**

Oggetto: istanza di riesame *in parte qua* dell'avviso di selezione pubblico dell'incarico quinquennale per la direzione di Struttura Complessa – disciplina neuropsichiatria infantile

Il **Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Liguria** (C.F. e P.IVA 95032730103)**,** in persona del Presidente pro tempore Dott.ssa Claretta Femia, con sede in 16121 Genova, Piazza della Vittoria n. 11 b, (fax 010-541228, pec: ordinepsicologiliguria@pec.aruba.it),

PREMESSO CHE

- il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Liguria ha appreso recentemente che l'Asl 2 savonese ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 del 18 aprile 2025 l'avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di Responsabile della Struttura complessa nella disciplina neuropsichiatria infantile, la quale afferisce al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze e, conseguentemente, alla Direzione Sociosanitaria, con un raccordo funzionale con l'Istituto Giannina Gaslini;

-in particolare, dal suddetto Bando risulta che per accedere alla selezione è necessaria l'iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei medici, precludendo con ciò l'accesso ai dirigenti psicologi;

tutto ciò premesso, il Consiglio dell'Ordine contesta la legittimità di tale restrizione per i motivi che seguono.

***

I) <u>In via preliminare: interesse dell'esponente Consiglio dell'Ordine.</u>

Tra i compiti istituzionali del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi vi sono (art. 12 1. 56/89) anche quelli di curare 1'osservanza delle leggi e disposizioni concernenti la professione (lett. d) e vigilare per la tutela del titolo professionale.

Pertanto, gli Ordini professionali, per la loro peculiare posizione esponenziale delle rispettive categorie, devono ritenersi abilitati a far valere, oltre ai propri interessi di enti giuridici in quanto tali, anche gli interessi del gruppo professionale nel suo complesso e, quindi, nel caso specifico, essi sono anche titolari dell'interesse generale a che le selezioni indette nel proprio territorio di competenza si svolgano secondo parametri fissati nel rispetto della legge.

II) <u>Nel merito.</u>

Nel merito, la restrizione ai soli iscritti all'Albo professionale dell'Ordine dei medici è immotivata, *contra legem* e contraria allo stesso avviso di selezione che espressamente chiarisce che "*le principali attività vengono garantite da equipe multidisciplinari di professionisti*" e spaziano da visite specialistiche e/o colloquio psicologico clinico ad un percorso diagnostico multiprofessionale, ove intervengono medici e psicologi, tant'è che la Struttura Complessa afferisce al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze.

Ora, è ben noto che ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel disciplinare gli incarichi di struttura complessa si fa riferimento a "*dirigenti medici e sanitari*" e l'art. 01, l. 56/1989, in combinato disposto con la norma riportata poc'anzi del D.Lgs. 502/1992, elimina in radice qualsiasi dubbio relativo alla possibilità per gli Psicologi di assumere ruoli dirigenziali nelle strutture complesse, in quanto ricomprende la professione di psicologo tra le professioni sanitarie.

Di recente, si è espresso sul punto anche il Ministero della Salute ove ha chiarito che "*qualora gli incarichi da attribuire afferiscano a servizi che vedono congiuntamente impegnati medici e psicologi, è necessario riconoscere anche a questi ultimi pari opportunità di accesso alle posizioni apicali, purché in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa concorsuale*" (così

Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale, DGPROF/1/P/I.8.d.n.l.).

Al riguardo, è intervenuta anche la giurisprudenza, la quale ha chiarito che nell'ambito dei Dipartimenti di salute mentale appare "*irragionevole riservare ai soli medici l'accesso alla dirigenza delle strutture semplici e complesse ed escludere da essa gli psicologi, sia perché la professionalità di questi ultimi resta implicata dall'esercizio dei compiti attribuiti al dipartimento di salute mentale, sia perché le funzioni direttive in questione non comportano l'erogazione diretta di prestazioni mediche* (*ma solo, si ripete, l'organizzazione e il coordinamento delle sottostanti UFS)*" (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 4 febbraio 2016, n. 448; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. III, 29 aprile 2019, n. 2735 il quale ha chiarito che "*E' illegittima l'esclusione degli psicologi dalle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza di struttura operativa complessa al cui interno vengono effettuati sia servizi di natura medica, che psicologica riservando le stesse solo a personale medico*"; cfr. anche Corte Costituzionale, sent. 25 novembre 2011, n. 321; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 20 ottobre 2005, n. 5885).

Infine, costituisce un principio consolidato quello per cui –ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante – va assicurata nelle selezioni la massima partecipazione, in modo da poter procedere al reclutamento del personale più idoneo all'espletamento del servizio da assegnare e in funzione dello specifico interesse della p.a. all'individuazione dei più meritevoli attraverso il più ampio confronto concorrenziale, in quanto "*Il principio del "favor participationis" impone che le cause di impedimento all'accesso alle procedure selettive vengano limitate* ***a quelle espressamente stabilite dalla legge****, escludendo la possibilità di introdurre - nel silenzio della norma primaria - nuove e più rigide preclusioni*" (Cons. St., sez. VI, 18 maggio 2009, n. 3037; nello stesso senso cfr. Cons. St. sez. VI, 2 febbraio 2009, n. 538, secondo cui "*Alla luce del favor partecipationis, l'amministrazione, in seno ai procedimenti destinati a sfociare nel rilascio di titoli ampliativi delle facoltà e dei diritti dei cittadini, ha l'obbligo di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative le quali non trovino riscontro in specifiche cause di*

esclusione espressamente previste dalla legge o, comunque, non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa, nonché ai principi costituzionali").

Alla luce di quanto sopra, pertanto, nel caso in specie non vi è alcun impedimento previsto dalla legge all'accesso anche agli psicologi, sicchè la restrizione ai soli medici deve ritenersi illegittima e manifestamente contraria ai suddetti principi.

Tutto ciò premesso, il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Liguria rivolge formale

ISTANZA

affinché, in sede di autotutela, venga emendato il bando medesimo dai profili di illegittimità sopra evidenziati, ossia nella parte in cui limita l'accesso alla selezione indetta con l'avviso di selezione predetto a chi sia iscritto all'Albo professionale dell'Ordine dei Medici.

Con osservanza.

Per l'Ordine degli Psicologi

la Presidente
Dott.ssa Claretta Femia

(2) Atti.Istanze.Diffide ed esposti.istanza asl bando restrizione med.